



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n.4339

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e, particolare l'art. 10, nella parte in cui disciplina la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- VISTO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021;
- VISTO il D.R. n. 1313 del 28.2.2019 di costituzione del Consiglio di Amministrazione per il triennio solare 2019-2021 ed i successivi provvedimenti rettorali di modifica della composizione.
- TENUTO CONTO che ai fini dell'individuazione del componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, nel Consiglio di Amministrazione, occorre procedere alla elezione di una rosa di quattro candidati;
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni **18 e 19 gennaio 2022** le elezioni di una rosa di quattro candidati del rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, da sottoporre al Senato Accademico ai fini dell'individuazione del componente da nominare nel Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 2022-2025.
Alla elezione si procederà con il sistema maggioritario.

Art. 2 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo i Dirigenti e coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché i Collaboratori esperti linguistici regolarmente in servizio.

Art. 3 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo, ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/CEL a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Art. 4 – Esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i., dallo Statuto (artt. 10, comma 8 e art. 51) e dal Regolamento elettorale (artt. 4,5 e 6).

Art. 5 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 6 giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante comunicazione rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica, contenente il calendario delle operazioni di voto e l'ubicazione dei seggi.

Art. 6 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del luogo di servizio, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 6 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e devono essere proposte in forma scritta da chiunque abbia diritto al voto, **nei giorni 20 e 21 dicembre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, presentando** al Rettore, per il tramite dell'Ufficio elettorale – Palazzo Ateneo, apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura, corredato di copia del documento d'identità valido del/i presentatore/i e del candidato.

Art. 8 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, entro e non oltre il **04 gennaio 2022**.

Art. 9 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note, sul sito web di Ateneo, le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 10 – Seggi elettorali e operazioni di voto

L'ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento.

I seggi si costituiscono alle **ore 8,00** del giorno **18 gennaio 2022**, per le operazioni preliminari.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore **10,00** dello stesso giorno e proseguono ininterrottamente sino alle ore **17,00**, per riprendere alle ore **9,00** del giorno **19 gennaio 2022** e proseguire fino alle **ore 14,00** del medesimo giorno.

È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Al personale è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

Le **operazioni di scrutinio** hanno inizio, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di votazione, **il giorno 19 gennaio 2022**, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 11 – Rappresentanti dei candidati

Ciascun candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, scelto tra gli aventi diritto al voto, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. L'atto di designazione dovrà essere consegnato direttamente dal rappresentante designato al Presidente del seggio, entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 12 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 13 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 14 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti all'art. 20 del Regolamento Elettorale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura dei seggi.

Art. 15 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore lavorative dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore lavorative successive.

In seconda istanza, entro 24 ore lavorative dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni lavorativi successivi.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale.

Bari, 3 dicembre 2021

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Bronzini